

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CANDIANI)

Roma, 15 giugno 2021

Sul disegno di legge:

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, recante misure urgenti dirette a disciplinare la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

considerato che nel testo originario del provvedimento è confluito il contenuto del decreto-legge n. 56 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e del decreto-legge n. 65 del 2021, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti;

considerato che il decreto-legge, in seguito alle modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati, si compone di 44 articoli e due allegati;

considerato, in particolare, che l'articolo 9 disciplina la certificazione verde COVID-19, cosiddetta *green pass*, la cui applicazione, come previsto dal comma 9, vale fino all'entrata in vigore degli atti della Commissione europea per l'attuazione delle norme europee in materia, che istituiscono il *digital green certificate*, denominato "certificato Covid-19 dell'UE" in base all'accordo raggiunto in sede europea il 20 maggio scorso sulle due proposte COM(2021) 130 e 140;

considerato inoltre che l'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti dall'emergenza COVID-19, prevedendo che per tali anticipazioni si seguono le stesse modalità di calcolo applicate per l'indennizzo. L'anticipazione è prevista dall'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, per un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro, nelle more del perfezionamento dell'*iter* autorizzatorio

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

presso la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, della disposizione che ha previsto la concessione di un indennizzo, contenuta nell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020;

rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Stefano Candiani